

N. 00479/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2011 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2011, proposto da:

\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Pacifico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico in Cagliari, via Cervi n.16;

contro

Comune di Jerzu, rappresentato e difeso dall'avv. \*\*\*\*\*, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. \*\*\*\*\* in Cagliari, via \*\*\*\*\*;

nei confronti di

\*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 125 de 08.11.2010 e della determinazione n. 960 del 23.11.2010 del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Jerzu in esecuzione delle quali si è indetto il Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami prot. n. 4567 del 7.12.2010, avente ad oggetto la copertura di un posto a tempo parziale e indeterminato di "Istruttore Vigile Urbano" di categoria C, con posizione economica Ci;

- di ogni altro atto precedente/pregiudiziale e/o successivo ai medesimi provvedimenti;

e per la condanna dell'Amministrazione Comunale resistente al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e comportamenti connessi a detta procedura contestata, per quella somma di denaro e per quell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria e condannare l'Amministrazione Comunale

resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dal ricorrente, con riferimento al domandato scorrimento della graduatoria approvata con determina n. 418 del 19.5.2009 dal Comune di Jerzu, ai fini della sua attesa assunzione a tempo indeterminato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Jerzu;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che con dichiarazione resa a verbale la difesa della parte ricorrente ha comunicato che è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso;

che l'interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell'azione devono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

che, ciò stante, non resta la Collegio che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)